

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Numero 32 Del 31-12-2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito Segretario Comunale anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Gualtieri Romina

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

- **Visto** lo statuto comunale;
- **Visto** il regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il D.Lgs. 29/93;
- **Visto** il T.U. 267 del 18/08/2000;
- **Visto** il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 01/08/2020;

richiamati:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- l'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 (modificato dall'art. 10 del DL 90/2014) per il quale *“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*;
- l'art. 10 co. 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;

premesse che:

- il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue *due ipotesi* che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

- *prima ipotesi*: segretari preposti a comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario;
- *seconda ipotesi*: segretari che non hanno qualifica dirigenziale, l'attribuzione di quota dei diritti di rogito è connessa allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione (Corte dei Conti Lombardia parere 275/2014 del 29.10.2014);
- secondo la novella normativa i diritti di rogito sono suddivisi tra comune e segretario, quale ufficiale rogante;
- il valore dei diritti di rogito percepibili dal segretario è pari ad *“un quinto dello stipendio in godimento”*;
- il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il *“quinto dello stipendio in godimento”*;
- il comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 non rinvia a regolamenti attuativi ed è immediatamente applicabile;
- quindi, i diritti di rogito: sono riconosciuti per intero al segretario fino a concorrenza del quinto del suo *“stipendio in godimento”*; raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono per intero nella disponibilità del bilancio comunale;
- Visti gli introiti relativi ai diritti di rogito riscossi relativamente ai contratti riferiti al Teatro comunale e alla sede comunale
- Accertato che le riscossioni ammontano a complessivi €. **2991,71**, tutti rogati dalla Dott.ssa Giorgio Maria Rosaria;

dato atto che:

- la Dott.ssa Giorgio Maria Rosaria è il titolare dell'ufficio di *segreteria comunale* convenzionata fra il comune di Sinnai e Settimo San Pietro, nel quale non è impiegato personale di qualifica dirigenziale;
- la Dott.ssa Giorgio Maria Rosaria appartiene alla fascia professionale B;
- attribuendo tali diritti al segretario comunale, è rispettato il vincolo del *“quinto dello stipendio in godimento”*, giusta dichiarazione rilasciata dalla Dott.ssa Giorgio Maria Rosaria, che si allega al presente atto;

Vista la deliberazione Corte dei Conti Sez. Aut, n. 21 del 04/06/2015, nella quale viene asserito che *“.... giacché le somme destinate al pagamento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle rogazioni, ivi compresi quelli a carico degli enti.”*

Vista la deliberazione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti Sezione di controllo Veneto, nella quale la stessa, chiamata ad esprimersi specificamente in merito al soggetto sul quale debbano ricadere i cosiddetti “oneri riflessi” e l'IRAP, relativamente ai diritti di rogito spettanti ai segretari comunali, si è espressa in questi termini:

“E' ormai pacifico, infatti, che l'IRAP non possa essere considerata rientrante nella categoria degli “oneri riflessi a carico dell'ente” ma tra gli “oneri diretti”. Ciò è stato evidenziato anche dall'Agenzia delle Entrate quando, in risposta all'interpello sopra menzionato, ha fatto notare come il legislatore ha sempre tenuto distinti gli oneri riflessi (o accessori) dall'IRAP. A titolo esemplificativo, tra l'altro, cita l'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, che prende in considerazione le spese di personale “al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP”, per giungere alla conclusione che il legislatore riconosce implicitamente che la componente IRAP non è riconducibile alla categoria dei predetti oneri...”

... D'altro canto, anche i giudici amministrativi si sono espressi in tal senso: in particolare si menziona la sentenza del TAR Sardegna n. 493/2016 ove viene chiaramente statuito che:

“È pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è l’ente pubblico. Il presupposto dell’imposta indicato dall’art. 2 del d.lgs. 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Il successivo articolo 3 individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti. Conseguentemente l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro. [...] il carico d’imposta non può essere trasferito unilateralmente da un soggetto all’altro e meno che meno con una norma regolamentare che determinerebbe una impropria traslazione dell’imposta comportante, tra l’altro, la trasformazione della stessa in imposta sul reddito”...

... specificatamente all’imputazione dell’onere derivante dall’applicazione del contributo CPDEL, questa Sezione precisa quanto segue. L’art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995 disciplina, in conformità a quanto disposto dall’art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinvia dalla lettura dell’art. 1, comma 2, il quale prevede che: “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”. Del resto, per quanto di interesse, in questa sede, deve essere rilevato che in relazione ai diritti di rogito non se ne rinviene alcuna disposizione di legge, né contrattuale, di modifica...

... Dalle argomentazioni sopra riportate, ne consegue l’impossibilità di applicare detto onere ai diritti di rogito facendo ricorso all’applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l’applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara (in claris non fit interpretatio).

A questa conclusione perviene anche la magistratura ordinaria. Di particolare rilievo in tal senso è la recente sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio. Con riferimento a CPDEL e TFR, il Giudice ha statuito che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli oneri riflessi, che ricadono sull’amministrazione in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente, non potrebbero, pertanto, essere posti integralmente a carico del Segretario Comunale...

Considerato che la Dott.ssa Giorgio e che pertanto devono essere versati anche i relativi contributi;

Ritenuto, per tutto quanto sopra richiamato e premesso, di ripartire il costo degli “oneri riflessi” nelle percentuali poste a carico del datore di lavoro e del dipendente e l’IRAP a totale carico dell’ente;

DETERMINA

- a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- b) di introitare al cap. 76 € 2.991,71 quale somma relativa ai diritti di rogito ed € 480,00 al cap. 724 per il pagamento di diritti di segreteria;
- c) di impegnare e liquidare, in favore del segretario comunale, Dott.ssa Giorgio Mariarosaria, i diritti di rogito relativi ai contratti stipulati nell’anno 2020, pari a €. 2.991,71 al capitolo 116/0 del bilancio 2020/2022;

- d) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, ne viene attestata la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**
F.to Gualtieri Romina

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Romina Gualtieri)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Monsampietro Morico, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to (Romina Gualtieri)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 13-03-2021 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'addetto alla pubblicazione

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA